

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

40° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati » (2138):

PRESIDENTE . . .	Pag. 603, 604, 605 e <i>passim</i>
CORRETTO, <i>relatore alla Commissione</i> . . .	605
DEL NERO, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . .	603, 605, 606
GIOVANNETTI	605
OLIVA	606
VARALDO	605

La seduta ha inizio alle ore 11,40.

MANENTE COMUNALE, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati » (2138)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati ».

Come gli onorevoli senatori ricordano, ieri mattina avevamo rinviato il seguito della discussione del disegno di legge per dar modo all'onorevole sottosegretario Del Nero di chiarire, in sede ministeriale, alcuni punti controversi emersi nel corso del dibattito.

Prego pertanto l'onorevole rappresentante del Governo di fornire alla Commissione le delucidazioni richieste.

DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Onore-*

voli senatori, le perplessità che io stesso ho manifestato nella seduta di ieri mattina quando ho sostenuto che l'articolo 1 del provvedimento, nella sua attuale formulazione, non mi pareva tenesse anche conto dei lavoratori frontalieri hanno trovato fondamento, in sede ministeriale, nell'esame più approfondito che si è fatto.

Infatti, pur facendosi riferimento, nella relazione che accompagna il disegno di legge, a tali lavoratori, la dizione dell'articolo 1 non risulta altrettanto chiara, per cui è opportuno specificare espressamente che i benefici sono da attribuire anche ai lavoratori frontalieri. Occorre dunque inserire al primo comma, dopo le parole « lavoratori italiani rimpatriati », le altre « nonchè i lavoratori frontalieri ».

Conseguentemente, però, va modificato anche il primo comma dell'articolo 2, che dovrebbe avere la seguente formulazione: « Il trattamento di cui all'articolo 1 è dovuto a condizione che il lavoratore interessato si sia iscritto all'Ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge o dalla data del rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro ». Per i frontalieri, cioè si deve altresì precisare che l'obbligo dell'iscrizione all'Ufficio di collocamento decorre non dal momento del rimpatrio (che in realtà non esiste in quanto costoro non sono, in effetti, mai espatriati) bensì dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro.

Per quanto concerne, infine, il primo comma dell'articolo 3 esso va riformulato nel modo seguente: « I lavoratori di cui all'articolo 1 che abbiano fruito del trattamento previsto dall'articolo medesimo possono nuovamente beneficiarne semprechè abbiano effettuato un nuovo periodo dipendente di almeno dodici mesi, di cui non meno di sette mesi effettuati all'estero ». Tale emendamento sostitutivo si rende necessario per evitare dubbi interpretativi circa l'applicazione di tale comma anche ai lavoratori stagionali e si è cercato di conciliare la normativa generale relativa alla disoccupazione, che prevede un'interruzione dal lavoro di

12 mesi, con la normativa particolare riguardante tali lavoratori. Gli uffici ministeriali rilevano che, normalmente, i contratti stagionali durano circa 8 mesi e mezzo e direi che, in un primo tempo, si era stabilito di far riferimento a questo periodo di tempo, in seguito, tuttavia, da contatti avuti con il relatore, senatore Corretto, è emerso che esistono contratti stagionali di durata più breve per cui, per maggiore sicurezza, nel testo sostitutivo del primo comma dell'articolo 3 da me letto si è fatto riferimento ai 7 mesi di lavoro dipendente effettuati all'estero.

Non mi resta infine che esprimermi sull'emendamento preannunciato dal senatore Giovannetti tendente a sopprimere, all'articolo 1, l'inciso « detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali ». Ebbene, devo dire di essere contrario a tale soppressione — che verrebbe a consentire la cumulabilità tra l'eventuale trattamento di disoccupazione concesso all'estero e quello dato in Italia —, in quanto una duplicità di tal genere determinerebbe una situazione di ingiustizia nei confronti dei lavoratori italiani che hanno sempre lavorato in Patria. Gli oneri, inoltre, andrebbero a gravare sulla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria che è alimentata dal lavoro svolto in Italia.

Per queste considerazioni sono dunque contrario all'emendamento, che reputo ingiusto, mentre invito la Commissione a voler accogliere le modifiche da me proposte, che meglio chiariscono la portata del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Dopo i chiarimenti forniti alla Commissione dall'onorevole Sottosegretario e poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte

11^a COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1975)

del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per sè e per i familiari a carico.

La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma è subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e semprechè il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1° novembre 1974.

Il senatore Giovannetti propone, al primo comma di tale articolo, un emendamento soppressivo dell'inciso « detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali ».

G I O V A N N E T T I . Mantengo l'emendamento soppressivo in quanto, a mio avviso, non determinerebbe un incremento dell'onere finanziario previsto dal provvedimento. Dalla relazione che lo accompagna, infatti, risulta che l'onere è stato calcolato tenendo conto che i lavoratori rimpatriati che godrebbero dei benefici dovrebbero essere 50.000 circa.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Forse saranno molti di più!

G I O V A N N E T T I . Ma allora i fondi previsti non basteranno comunque, onorevole Sottosegretario. Ma, ripeto, l'emendamento proposto non darà luogo ad oneri aggiuntivi mentre non va dimenticato che il lavoratore rimpatriato va incontro a difficoltà ben maggiori di quelle del lavoratore residente.

Inoltre, mi pare che si debbano tenere in qualche considerazione i sacrifici sopportati all'estero da questi nostri connazionali, i quali, del resto, hanno contribuito al miglioramento della bilancia dei pagamenti italiana con le rimesse inviate in Patria.

Ripeto, il mio emendamento mi sembra giustificato dalle ragioni esposte e, comunque, il trattamento che io chiedo potrebbe essere considerato una sorta di indennità di reinserimento che i nostri lavoratori emigrati è giusto che ricevano dallo Stato italiano.

V A R A L D O . Associandomi a quanto detto poc'anzi dall'onorevole Sottosegretario, mi dichiaro anche io contrario all'emendamento del senatore Giovannetti. La realtà è che le indennità in questione andrebbero a gravare sulla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria che è alimentata dai lavoratori che prestano la propria opera in Italia, e non vedo perchè di questi fondi dovrebbero beneficiare anche quanti sono andati a lavorare all'estero.

C O R R E T T O , *relatore alla Commissione*. Mi rimetto alla Commissione per la decisione sull'emendamento in questione.

P R E S I D E N T E . Pochè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato al primo comma dell'articolo 1 dal senatore Giovannetti e del quale ho dato prima lettura.

(Non è approvato).

Do quindi lettura dell'emendamento proposto, sempre al primo comma dell'articolo 1, dall'onorevole rappresentante del Governo e tendente ad inserire, dopo le parole « lavoratori italiani rimpatriati », le altre « , nonchè i lavoratori frontalieri, ».

C O R R E T T O , *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro favorevole a tale emendamento nonchè agli altri proposti dal sottosegretario Del Nero ai successivi articoli.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di cui sopra.

(È approvato)

Metto dunque ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento teste approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Il trattamento di cui all'articolo 1 è dovuto a condizione che il lavoratore interessato si sia iscritto entro il termine di 30 giorni dalla data del rimpatrio all'Ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano.

A tale Ufficio dovrà essere altresì prodotta apposita dichiarazione attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana.

Al primo comma di tale articolo il sottosegretario Del Nero ha proposto il seguente emendamento sostitutivo: « Il trattamento di cui all'articolo 1 è dovuto a condizione che il lavoratore interessato si sia iscritto all'Ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro ».

O L I V A . Per un perfezionamento formale dell'emendamento non sarebbe più esatto dire, invece che « il lavoratore interessato si sia iscritto », « il lavoratore interessato si iscriva »?

D E L N E R O , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Per ottenere il trattamento di cui si parla, senatore Oliva, il lavoratore dovrà dimostrare di essersi « già » iscritto all'Ufficio di collocamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2 proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il trattamento di cui all'articolo 1 è dovuto anche in caso di successivi rimpatri a condizione che posteriormente all'ultimo espatrio risulti effettuato all'estero un periodo di lavoro dipendente di almeno dodici mesi.

In tal caso, dalla dichiarazione di cui all'articolo 2 dovrà altresì risultare l'indicazione della durata dell'occupazione all'estero.

Il Governo ha presentato un emendamento, tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« I lavoratori di cui all'articolo 1 che abbiano fruito del trattamento previsto dall'articolo medesimo possono nuovamente beneficiarne semprechè abbiano effettuato un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno dodici mesi, di cui non meno di sette effettuati all'estero ».

Poichè nessun domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 4.

Alla corresponsione degli assegni familiari nonchè dell'indennità di disoccupazione provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale con le modalità che saranno stabilite dagli appositi comitati speciali preposti rispettivamente alla gestione della Cassa unica degli assegni familiari ed all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

Alle prestazioni per l'assistenza sanitaria provvede per le forme assistenziali di propria competenza rispettivamente l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano nonchè le Regioni.

Gli oneri derivanti dall'erogazione delle prestazioni ai sensi della presente legge sono posti a carico degli enti o gestioni tenuti

11^a COMMISSIONE

40° RESOCONTO STEN. (26 giugno 1975)

all'erogazione delle prestazioni stesse. La copertura assicurativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi di disoccupazione indennizzata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge è assunta dalla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Propongo una modifica di carattere formale al secondo comma, nel senso di sostituire la parola « provvede », con l'altra « provvedono », perchè i soggetti sono più d'uno.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO